

1. Parametri e criteri di valutazione

1.1. Obiettivi della valutazione

La valutazione ha carattere processuale e presenta dunque fasi e modalità diverse, ma in ogni momento deve essere ispirata a principi di *oggettività, trasparenza e disponibilità al confronto*. Discutere con l'interessato le ragioni di un voto ed essere disponibili al contraddittorio è parte integrante del processo valutativo sotto l'aspetto formativo.

La valutazione ha natura prognostica, formativa, affettiva e certificativa e tutti questi aspetti interagiscono nelle diverse fasi del processo educativo.

1.2. Strumenti della valutazione

Gli strumenti di valutazione hanno la finalità di fondare l'atto finale su un insieme di elementi il più possibile ampio ed articolato che tenga conto sia della distinzione ordinamentale tra scritto, orale e pratico, sia dei principi di congruo numero e sistematicità delle valutazioni.

Discende da ciò la scelta di non indicare in maniera prescrittiva il numero e tipologia degli accertamenti, anche se ciascuno di essi deve esistere obbligatoriamente, nella sua specificità, quando previsto. La valutazione del pratico non si deve basare solo sulle caratteristiche di una relazione, ma esaminare l'attitudine e l'impegno nelle azioni di tipo sperimentale; la prova scritta di italiano con carattere compositivo può essere accompagnata, ma non sostituita, da prove strutturate ...

I dipartimenti di area disciplinare sono l'articolazione del Collegio in cui si fissano gli elementi specifici delle diverse discipline in ordine agli strumenti di valutazione (numero, tipologia e finalità dei diversi accertamenti).

1.3. Scale di valutazione e di misurazione

Il processo valutativo si fonda necessariamente sulla misura di *performance* più o meno oggettivabili e, in particolare in occasione di prove rivolte alla intera classe, il docente distinguerà nettamente tra la misurazione dei risultati e l'atto valutativo finale che terrà conto oltre che della revisione-misurazione (con riferimento ai risultati attesi), dell'esito della prova nell'ambito della classe, della distribuzione percentile dei punteggi e della necessità di personalizzare il processo di insegnamento-apprendimento.

Come sostiene unanimemente la docimologia, nessuna scala valutativa può essere caratterizzata da linearità tra misura delle performance e voto, ma, d'altra parte, la scala valutativa vigente prevede assegnazione di punteggi in numero intero da 1 a 10.

Pertanto si indica qui di seguito una ipotesi di tabella valida per le valutazioni a carattere sommativo di fine modulo e/o fine periodo che non fa corrispondere un descrittore ad ogni singolo numero, ma opera invece su classi di punteggio:

da ...a	Contesto e significato
1÷2	Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto della fonte normativa. E' infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare con una scala a 5 valori nell'ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del concetto di miglioramento
3÷4	Insufficienza grave e gravissima: pur avendo operato in una logica di ricerca di positività, le lacune sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano nettamente dominanti. Il giudizio prognostico è decisamente negativo
5	Insufficienza: operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole parti e/o aspetti e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine tra il 5 e il 6 deve essere molto netto e non deve essere fondato su accertamenti episodici e dell'ultima ora
6÷7	Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli obiettivi minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla conoscenza dei contenuti

da ...a	Contesto e significato
	sia alle abilità
8÷10	Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state realizzate, sia sul piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in termini di autonomia e di applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i punteggi si riferisce ad elementi di gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad uno studente (non a se stessi o ad un altro docente) e dunque fa parte dei normali obiettivi didattici puntare ad avere qualche dieci in ogni gruppo classe.

Si precisa ulteriormente quanto segue:

- quando il voto viene proposto entro una banda di oscillazione è compito del docente collocare la sua proposta tenendo conto della complessità degli elementi presi in considerazione, della diversità dei soggetti valutati, di ogni elemento prognostico e di trend;
- in sede di valutazione sommativa di fine periodo è assolutamente da evitare lo strumento della media aritmetica; essa si rivela poco attendibile perché appiattisce elementi di valutazione qualitativamente e ponderalmente diversi ed eterogenei; si deve certamente partire da indicatori di carattere numerico, per evitare errori grossolani, ma il voto finale deve essere la traduzione numerica di un giudizio (non viceversa);
- la proposta di voto finale si riferisce all'intero anno scolastico e dunque non potranno essere trascurati, né gli elementi negativi del primo quadrimestre che non siano stati esplicitamente colmati, né gli aspetti positivi in termini processuali nel tempo;
- il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari costituisce insufficienza grave se l'allievo non dimostra capacità e propensione al recupero personale o guidato. La gravità dell'insufficienza non viene perciò automaticamente determinata dal voto numerico relativo al rendimento, ma dalla prospettiva che le lacune dimostrate (sia di conoscenza, sia di abilità, sia di impegno) impediscano il proseguimento dello studio negli anni successivi;
- nella scuola della riforma, con la sistematica applicazione della didattica per competenze, il docente troverà il modo per far risultare, anche nel suo registro personale, la annotazione di elementi di positività esplicitamente riferiti alle competenze evidenziate dallo studente.

2. Modalità di svolgimento degli scrutini

2.1. Ammissione allo scrutinio

Non vengono ammessi allo scrutinio gli alunni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- non abbiano frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato con le deroghe previste dal dpr 122/2009 e regolamentate dalla delibera del Collegio Docenti
- risultino non classificati anche in una singola disciplina

2.2. Proposta di voto di condotta

La valutazione del comportamento, ai sensi del dpr 122/2009, concorre a pieno titolo alle valutazioni di profitto in ordine agli strumenti premiali e alla assegnazione del credito scolastico.

Il voto di condotta (riferito all'intera scala decimale) è proposto dal Coordinatore del Consiglio di Classe il quale prende in esame quanto risulti agli atti, in positivo e in negativo.

Il Coordinatore sente preventivamente, per le vie brevi, l'opinione degli altri membri del Consiglio di Classe. Per proposte di valutazione inferiori ai 7/10 viene predisposta una breve motivazione da inserire a verbale che farà riferimento agli elementi comportamentali considerati censurabili ed acquisiti agli atti.

Nel caso in cui si assegni la valutazione inferiore a sei, il che comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva, la proposta di voto deve essere ben fondata sulla base dei principi di gradualità e proporzionalità senza stabilire connessioni eccessivamente meccaniche con i provvedimenti disciplinari, ma andando a valutare la proposta di voto nel quadro di una valutazione dell'intero anno

scolastico. In proposito si terranno in dovuta considerazione sia le recidive sia l'evoluzione comportamentale.

Il voto di condotta viene assegnato individualmente dal CDC. In caso di dissenso motivato dalla proposta del Coordinatore si vota a partire dal punteggio più alto proposto.

2.2.1. Principi generali per la proposta di voto di condotta

- Prendere in esame gli obiettivi di cittadinanza (partecipazione, legalità, senso del dovere, assiduità e puntualità);
- Non confondere con il profitto: la valutazione è sui comportamenti;
- Prendere in esame assenze non giustificate, ritardi frequenti e dovuti a negligenza;
- La recidiva è una aggravante;
- La presenza simultanea di più elementi censurabili è una aggravante;
- La valutazione del I scrutinio è relativa solo al primo periodo e non ha riflessi immediati sulla non ammissione;
- La valutazione del II periodo è anche finale e dunque tiene conto del risultato del I.

2.2.2. Criteri e descrittori per il voto di condotta

- valutazione da 8 a 10: assenza di violazioni di leggi e regolamenti; si ha piena discrezionalità del Consiglio; non occorre motivazione a verbale se non quella standardizzata prevista nelle codifiche di scrutinio; si ricorda che la vivacità intellettuale e il senso critico che, a volte, si esprimono con scarso autocontrollo, hanno valenza positiva
- valutazione di 7: presenza di violazioni regolamentari accertate senza elementi di gravità; richiamo scritto episodico; assenze ingiustificate
- valutazione di 6: assenteismo diffuso, assenze ingiustificate, provvedimenti disciplinari di richiamo, sospensioni sino a 5 giorni senza recidive ravvicinate nel corso del II quadrimestre; motivazione a verbale
- valutazione di 5: sospensioni sino a 5 giorni con recidiva nel corso del medesimo quadrimestre, sospensioni sino a 15 giorni nel corso del II quadrimestre con precedenti nel I; motivazione a verbale
- valutazione inferiore a cinque: offese gravi alla Istituzione Scolastica o alla onorabilità del personale della Scuola; sospensioni ripetute di 15 giorni o superiori; motivazione a verbale

La assegnazione del voto di condotta del II quadrimestre può aver luogo mentre il procedimento disciplinare è ancora in corso. In tale caso il CDC valuta la proposta di voto di condotta sulla base degli elementi già agli atti purché sia stata formulata almeno la contestazione di addebito.

2.3. Proposta di voto di profitto

Per ciascun alunno, ogni docente propone al consiglio di classe un voto intero che esprime la valutazione complessiva che tiene conto di:

- a) profitto relativo all'intero anno scolastico;
 - b) impegno;
 - c) metodo di studio;
 - d) capacità (logiche, di analisi, di sintesi, di progettazione, critiche, linguistiche);
 - e) maturazione personale in riferimento agli obiettivi educativi;
 - f) capacità di recupero in tempi brevi;
 - g) giudizi relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- Poiché la assegnazione di un non classificato anche in una sola disciplina alla scrutinio finale dà luogo ad automatica esclusione dallo scrutinio medesimo, quando il docente dispone di elementi di giudizio parziali, ma sufficientemente significativi, avanzerà comunque una proposta.
 - I fattori riguardanti l'impegno, gli obiettivi educativi, la frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola risultano difficilmente riscontrabili dal registro, ma concorrono pienamente alle valutazioni finali anche delle singole discipline. Il docente potrà sia farli rientrare nelle valutazioni orali e/o pratiche, sia farli risultare da apposita colonna del proprio registro personale (non

necessariamente compilata per tutti gli studenti, ma soggetta ai principi di trasparenza e pubblicità nell'ambito della classe).

- Per le materie insegnate in compresenza e che prevedono nel primo quadrimestre una valutazione differenziata tra scritto, orale e pratico la proposta sarà effettuata dal docente teorico che l'avrà concordata con l'ITP (non solo per la parte pratica). Nella assegnazione del voto unico finale è da evitare la media delle diverse voci perché, come è noto, ogni disciplina ha le sue specificità e i suoi ambiti espressivi tipici
- Per le materie ad alto grado di integrazione, in presenza di valutazioni negative, verrà preventivamente sentito il parere dei docenti dello stesso dipartimento per raccogliere eventuali elementi di positività e per evitare valutazioni visibilmente illogiche.

3. Criteri di valutazione finale

3.1.1. Assegnazione dei voti

In caso di sufficienza raggiunta solo globalmente sarà il giudizio del docente della materia a descrivere il processo logico che porta alla assegnazione di una valutazione sufficiente.

- In presenza di insufficienze gravi nel 1° quadrimestre, in particolare se riferite a parti autonome del percorso scolastico, è indispensabile l'accertamento di un recupero almeno parziale delle lacune pregresse
- La valutazione finale deve prendere in esame l'intero anno scolastico, riferirsi agli obiettivi minimi in termini di competenze, ed essere accompagnata da un giudizio che entra nel merito, analiticamente, sia della proposta di voto positivo sia di quello negativo.
- E' bene che la eventuale proposta di voto positivo, pur in presenza di talune lacune o di un non completo raggiungimento degli obiettivi, sia formulata dal docente di materia e risulti in forma esplicita e motivata dal giudizio di accompagnamento

Per la assegnazione della lode all'esame di Stato non solo occorre aver totalizzato 25 punti di credito e 75 punti nelle prove ma occorre anche aver avuto almeno 8/10 in ciascuna disciplina dell'intero triennio. Ne tengano conto i CDC perché nello scorso anno scolastico si sono dati i casi di alunni che hanno perso la lode per criteri particolarmente restrittivi nella assegnazione di voti di singole materie nel corso di III e IV.

3.2. Per gli alunni degli anni di corso dal 1° al 4°

3.2.1. promozione per merito

L' allievo presenta una valutazione sufficiente in tutte le materie. In tal caso il consiglio di classe procede al giudizio finale di ammissione alla classe successiva.

3.2.2. promozione nonostante la presenza di qualche lieve carenza in una o più discipline.

Anche in tal caso il consiglio di classe procede al giudizio finale di ammissione alla classe successiva. Di questo elemento si troverà traccia a verbale per differenza tra voto proposto e voto assegnato e dalla lettura del giudizio di presentazione. Nel caso in cui ci sia dissenso tra proposta del docente e assegnazione da parte del Consiglio di Classe si dovrà avere una breve motivazione a verbale.

3.2.3. sospensione del giudizio finale

3.2.3.1. Casistica

Si ha per gli studenti che presentano un'insufficienza in una o più discipline comunque non tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva che non si ritenga sanabile attraverso una adeguata attività di recupero guidato dalla scuola ed associato ad un impegno individuale intensivo (debito formativo).

Nei confronti degli alunni che presentano questa situazione, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base dei parametri valutativi prima indicati, procede ad una valutazione di sospensione di giudizio subordinandola al verificarsi delle seguenti condizioni tese a garantire e realizzare crescita e assunzione di responsabilità da parte degli alunni:

- Le insufficienze confermate dai docenti delle singole discipline non siano superiori a quattro (tre in presenza di insufficienze gravi)
- I debiti formativi assegnabili a cura del Consiglio di Classe non siano più di tre dopo che il consiglio abbia proceduto alla assegnazione dei voti sentito il parere del docente proponente

3.2.3.2. Informazione

L'informativa alle famiglie successiva agli scrutini conterrà le seguenti indicazioni:

- le carenze e i voti proposti con la precisazione di eventuali percorsi individualizzati che saranno messi in atto in sede di verifica finale (natura e caratteristiche del debito compresa la modalità dell'accertamento);
- indicazioni circa la pubblicazione all'Albo e sul sito internet della Scuola del calendario degli interventi di recupero;
- indicazioni circa la pubblicazione all'Albo e sul sito internet della Scuola del calendario, delle modalità e dei tempi delle relative verifiche

3.2.3.3. Corsi di recupero

1. Gli studenti con sospensione del giudizio dovranno frequentare, salvo esplicita rinuncia scritta delle famiglie, i corsi di recupero organizzati dalla Scuola nell'ambito dei finanziamenti disponibili
2. Le attività di recupero saranno organizzate per gruppi di studenti provenienti dalla stessa classe o da classi parallele con un numero di partecipanti che sarà definito in base al numero complessivo di studenti interessati e alle risorse disponibili. I corsi si effettueranno nel periodo estivo con termine entro la terza settimana di luglio
3. Per il corso serale i recuperi si svolgeranno a partire dalla settimana successiva a quella di scrutinio e termineranno nel mese di luglio con gli accertamenti.

3.2.3.4. Accertamenti finali

- a) Come previsto dalla normativa le verifiche finali finalizzate al recupero dei debiti formativi si svolgono negli ultimi giorni di agosto con calendario reso disponibile dopo il termine degli scrutini di giugno.
- b) Le verifiche sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di un altro docente dello stesso Consiglio di Classe; sono documentate mediante la compilazione di appositi registri che rimangono agli atti insieme agli eventuali elaborati scritti.
- c) La valutazione di dette verifiche deve tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero (comma 3 articolo 8 dell'O.M. 92/07).
- d) Poiché l'accertamento finale non si configura come un esame, è possibile la sua totale personalizzazione in base alle caratteristiche del debito (vedi voce informazione); la prova orale può essere preceduta da un accertamento scritto che non sostituisce l'orale ma lo integra.
- e) La decisione sulla ammissione o non ammissione alla classe successiva è assunta dal CDC nella medesima composizione di giugno. In caso di ammissione alla classe successiva il CDC di III e IV delibera contestualmente sulla assegnazione del credito scolastico.

3.2.4. Non promozione e relativo giudizio

Ai sensi del DPR 122/2009 si dà luogo a non promozione:

- se la votazione sul comportamento degli studenti (voto di condotta), attribuita collegialmente dal consiglio di classe, è inferiore sei decimi;

- se esistono situazioni di *insufficienze irrecuperabili in una o più discipline* o se esistono *diffuse insufficienze anche non gravi*, tali comunque da determinare carenze irrecuperabili prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo nella preparazione complessiva.

Il giudizio di non promozione sarà predisposto, in forma di proposta, dal Coordinatore del CDC e dovrà avere come riferimento principale il suo valore orientativo per lo studente e la famiglia.

In caso di esito negativo degli scrutini all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva"). Saranno adottate idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini.

3.2.4.1. Strutturazione del giudizio

Il giudizio di non promozione è parte integrante del carattere formativo della valutazione e dunque deve essere il più possibile *veritiero* (anche nelle parti a favore dello studente che non vanno omesse) e *logicamente fondato*. Deve pertanto descrivere le ragioni per le quali, a giudizio del CDC, lo studente non appare in grado di recuperare le lacune nel tempo disponibile.

E' infine obbligatorio citare le occasioni e modalità fornite allo studente per recuperare.

profitto

Premesso che la valutazione espressa dai docenti deve fare riferimento a quanto esplicitato nella presente delibera, un rendimento insoddisfacente va inteso come:

- accertamento della esistenza di situazioni di "insufficienze irrecuperabili in una o più discipline"
- accertamento di "diffuse insufficienze anche non gravi, tali comunque da pregiudicare l'acquisizione dei contenuti delle discipline dell'a.s. successivo.

Deve essere chiaramente espresso che le lacune (sia di conoscenza, sia di abilità, sia di impegno) dimostrate impediscono il proseguimento degli studi negli anni successivi, costituendo parte essenziale e irrinunciabile del livello culturale e professionale dell'alunno.

impegno

Va segnalato, quando significativo, sia in positivo sia in negativo

frequenza e partecipazione

Evidenziare il numero delle assenze qualora fosse significativamente elevato. Segnalare anche le eventuali assenze fatte nei corsi di recupero che lo studente era stato chiamato a frequentare. Valutare a favore dello studente la partecipazione impegnata ad organi di rappresentanza

attitudine a seguire il corso di studi in relazione ai risultati nelle discipline che lo caratterizzano (per le classi prime e terze)

In caso di dichiarazione di scarsa attitudine, riportare obbligatoriamente sia il processo attivato dall'Istituto per informare in merito l'alunno e la famiglia, sia le azioni di ri-orientamento con la relativa documentazione.

metodo di studio

Non adeguato, mnemonico, superficiale, poco approfondito,

capacità (logiche, di analisi, di sintesi, di progetto, critiche, linguistiche)

Citare quanto risulti di significativo evitando il rischio di *pre-giudizio*

capacità di recupero in tempi brevi

Riportare l'eventuale risultato negativo ottenuto nelle prove per il recupero delle insufficienze assegnate nello scrutinio del 1° quadrimestre.

analisi trend degli ultimi anni / curriculum candidato

Quando significativo

3.2.4.2. Esito degli accertamenti relativi alle materie soggette a "sospensione del giudizio"

In caso di non promozione dopo sospensione è bene richiamare, oltre all'esito delle prove, le materie che in sede di scrutinio di giugno erano state giudicate sufficienti pur in presenza di non completa realizzazione degli obiettivi. Per questa ragione la verbalizzazione di giugno deve essere accurata.

3.3. Per gli alunni di II

In sede di scrutinio, su proposta del Coordinatore si compileranno le voci per la certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione secondo il modello ministeriale.

Poiché il modello di certificazione è unico per tutti gli ordinamenti, potrebbe accadere che uno studente venga certificato con *obbligo assolto* sui 4 assi culturali previsti nonostante la non promozione. In ogni caso il non raggiungimento del *livello base* dovrà essere motivato.

Su questo punto si effettuerà una integrazione in corso d'anno dopo che saranno state emanate indicazioni operative dal ministero.

3.4. Elementi aggiuntivi per gli alunni dell'ultimo anno di corso

Nulla cambia sul piano normativo rispetto alla assegnazione del voto che avviene su proposta del docente come deliberazione dell'intero CDC.

Poiché però la ammissione all'esame richiede la sufficienza in tutte le materie si precisa quanto segue:

- In caso di non ammissione valgono, nella stesura del giudizio le stesse regole adottate per le non ammissioni delle altre classi.
- In caso di ammissione il CDC stenderà esplicitamente un giudizio solo nel caso in cui si pervenga alla assegnazione di voti di profitto sufficienti in dissenso con il docente di materia.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto, con la sola indicazione **AMMESSO** o **NON AMMESSO** ed è accompagnato dal credito scolastico relativo all'ultimo anno e da quello totale.

4. credito scolastico

4.1. criteri di assegnazione e normativa

Il credito scolastico (art.11, comma 1 del Regolamento sugli Esami di Stato) esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva, tenendo conto di:

- profitto, progresso nell'apprendimento
- frequenza scolastica
- contributo alla realizzazione dell'area di progetto o di progetti interdisciplinari proposti dal C.d.C.
- impegno ed interesse al dialogo educativo
- partecipazione ad attività complementari ed integrative
- partecipazione con successo a manifestazioni organizzate dalla Scuola (gare e concorsi)
- partecipazione all'alternanza scuola/lavoro

A partire dall'anno scolastico 2011/12 vanno a regime le modifiche relative alla fascia da 8 a 10 che viene spezzata in due fasce per tutte le classi del triennio (D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009).

Ne deriva la seguente tabella:

MEDIA DEI VOTI (*)	CREDITO SCOLASTICO - Punti		
	I anno (classe 3 ^a)	II anno (classe 4 ^a)	III anno (classe 5 ^a)
M = 6	3 - 4	3 - 4	4 - 5
6 < M ≤ 7	4 - 5	4 - 5	5 - 6
7 < M ≤ 8	5 - 6	5 - 6	6 - 7
8 < M ≤ 9	6 - 7	6 - 7	7 - 8
9 < M ≤ 10	7 - 8	7 - 8	8 - 9

Possono dar luogo al credito formativo *"tutte le esperienze che concorrono alla formazione della persona e della sua crescita umana, civile e culturale svolte in attività culturali, artistiche e ricreative, relative alla formazione professionale all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport"*, purché

- debitamente documentate
- acquisite da Enti esterni alla Scuola
- convalidate dall'autorità consolare se estere

Si ricorda che il credito formativo dà luogo al massimo di incremento di 1 punto ma non consente di uscire dalla fascia. In ogni caso il credito formativo riconosciuto va registrato anche quando non concorra ad incrementare il punteggio perché fa parte del processo di certificazione.

Per i lavoratori studenti sono da riconoscere come crediti formativi le attività lavorative in settori e per funzioni attinenti la tipologia di scuola frequentata.

Nel caso in cui negli anni precedenti particolari condizioni personali e familiari debitamente accertate e documentate (e oggi pienamente risolte con profitto soddisfacente) abbiano dato luogo a punteggi di credito bassi, il CDC dell'ultimo anno può aumentare il credito sino al massimo di 25 punti con provvedimento verbalizzato e documentato.

4.2. Assegnazione

- Il Coordinatore del CDC, prima dello scrutinio, provvederà a registrare nella scheda alunno facente parte del file Excel una proposta di punteggio, i crediti formativi di ogni alunno e la motivazione (estremo sinistro fascia, estremo destro della fascia, credito formativo) in modo di rendere spedita la assegnazione del credito in sede di scrutinio.
- I punteggi di credito dovrebbero essere già stati allineati in venticinquesimi. I Consigli di Classe delle quinte verificheranno in sede di scrutinio la eventuale presenza di errori materiali e li correggeranno con verbalizzazione della correzione e contestuale comunicazione alla segreteria per la registrazione delle variazioni che non avviene automaticamente in sede di acquisizione dei dati.
- Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi della Scuola, trasparenza e maggiore oggettività, i Consigli di classe dovranno attenersi alle seguenti norme nell'attribuire i punteggi del credito scolastico
 1. Attribuire il punteggio massimo della fascia di appartenenza nel caso di promozione per merito, con una media dei voti pari almeno al livello minimo + 0.5; in questo caso si scriverà *estremo destro della fascia*
 2. Attribuire il punteggio massimo, pur in presenza di media inferiore a +0.5, per partecipazione ad attività scolastiche riconosciute nell'ambito degli obiettivi di cittadinanza (tra cui rientrano la partecipazione agli organi collegiali o la funzione di delegato svolta con impegno) o di arricchimento dell'offerta formativa. In questo caso si scriverà una breve descrizione
 3. Attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano in quelli previsti nei punti precedenti, o nei casi di promozione nello scrutinio di integrazione finale, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di classe che andranno specificati a verbale. In questo caso si scriverà *estremo sinistro della fascia per promozione dopo sospensione di giudizio*
 4. In caso di assegnazione del livello minimo nella fascia, il credito scolastico potrà essere integrato di un punto sulla base del credito formativo documentato. In questo caso si scriverà *integrazione per credito formativo* precisando una breve descrizione della attività.